

Linee Guida dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca per la stipula di accordi quadro di cooperazione internazionale con università straniere

(D.R. di emanazione n. 76434/17 - Prot. 5229/2017 del 10/11/2017)

Articolo 1 AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA

Le presenti linee guida sono applicabili agli accordi quadro di cooperazione internazionale tra l'Università degli Studi di Milano - Bicocca ed Università straniere. Sono altresì applicabili agli accordi di doppia laurea con università straniere UE ed EXTRA-UE.

Tali accordi devono essere finalizzati alla realizzazione di un comune programma di collaborazione scientifica e didattica, nonché subordinati alla elaborazione di un programma (pluri)annuale di lavoro ed, eventualmente, di scambio, al quale gli accordi stessi devono fare esplicito riferimento.

Gli accordi quadro di cooperazione internazionale sono convenzioni molto generali, aperte a tutti i Dipartimenti, che hanno l'obiettivo di avviare azioni concrete fra gli Atenei coinvolti, di carattere scientifico-didattico. Gli accordi con Università UE che prevedono esclusivamente mobilità di studenti e docenti prenderanno la forma di accordi bilaterali Erasmus+.

Articolo 2 SOGGETTI PROMOTORI DEGLI ACCORDI

Il responsabile dell'accordo è individuato tra i professori ed i ricercatori dell'Università di Milano-Bicocca. Al responsabile è affidato il monitoraggio sugli sviluppi dell'accordo stesso.

Articolo 3 PROCEDURA PER LA STIPULA DEGLI ACCORDI

Ai fini della stipula di un accordo quadro, è richiesta la compilazione del form online da parte del proponente, in cui è necessario inserire la descrizione delle attività concrete che si intendono avviare e le finalità e motivi di opportunità che rendono strategica la stipula o il rinnovo. Nel caso di richiesta di rinnovo dell'accordo, è necessario includere una descrizione delle attività svolte nel periodo precedente. Il form online è lo strumento attraverso il quale il docente sottopone al Rettore la proposta per una valutazione di interesse strategico da parte dell'Ateneo.

In seguito alla conferma del Rettore, l'Ufficio Relazioni Internazionali gestisce la negoziazione del testo dell'accordo quadro in collaborazione con i competenti uffici dell'università straniera e in accordo con il docente proponente.

L'accordo viene approvato dal Consiglio di Dipartimento di afferenza del docente/ricercatore proponente. La delibera deve indicare il docente responsabile scientifico e il fondo della Struttura su cui graveranno eventuali spese connesse all'accordo. Nel caso di un accordo di doppia laurea, la delibera deve essere preceduta dal parere del responsabile del settore didattico di riferimento, il quale verifica la coerenza e l'ammissibilità del percorso formativo di doppia laurea proposto.

L'accordo viene firmato dal Legale Rappresentante a seguito di autorizzazione tramite determina dirigenziale. Nel caso di accordo di doppia laurea è necessaria l'approvazione del Senato Accademico. Se l'accordo prevede impegni di spesa, è presentato all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Dopo la firma del Rettore dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca l'accordo viene trasmesso all'Università straniera.

L'Ufficio Relazioni Internazionali registra l'accordo sottoscritto sul sito dell'Ateneo e sul portale MIUR degli accordi. Comunica trimestralmente l'elenco delle determine al Consiglio di Amministrazione e informa periodicamente la Commissione di Ateneo per l'Internazionalizzazione.

La presenza di un accordo garantisce, su basi di reciprocità, l'accesso ai servizi offerti agli studenti Erasmus+ (UE) ed Exchange (EXTRA-UE), secondo le modalità previste da ciascun Ateneo ed entro le tempistiche che per l'Università di Milano-Bicocca sono fissate al 20 maggio per gli arrivi del primo semestre e al 20 ottobre per gli arrivi del secondo semestre.

Articolo 4 CONTENUTI DEGLI ACCORDI

Un accordo quadro prevede:

1. l'impegno delle Parti a promuovere e potenziare la collaborazione scientifica e/o didattica, anche mediante attività di scambio di personale docente e ricercatore o di studenti;
2. la reciprocità delle condizioni di scambio e la reciprocità degli impegni economici tra le Parti;
3. le modalità di risoluzione di eventuali controversie inerenti all'interpretazione e all'esecuzione dell'accordo;
4. la durata dell'accordo, la possibilità di rinnovo o di modifica, la possibilità di recesso;
5. la lingua nella quale viene redatto l'accordo. Di norma, l'accordo viene stipulato in duplice originale, utilizzando la lingua inglese.

Articolo 5 ACCORDI PER LA MOBILITÀ DEGLI STUDENTI

Un accordo quadro riguardante la mobilità degli studenti, oltre a quanto disposto dal precedente articolo 4, prevede:

1. l'obbligo per gli studenti partecipanti al programma di scambio di soddisfare tutti gli adempimenti richiesti dall'Università di appartenenza e di destinazione;
2. la selezione degli studenti che parteciperanno al programma di scambio in base a criteri stabiliti congiuntamente da entrambe le Università;
3. l'impegno reciproco delle Parti di comunicare i nominativi degli studenti selezionati entro i termini fissati da ciascun Ateneo;
4. l'esenzione del pagamento delle tasse universitarie nell'Università partner ospitante, su base di reciprocità;
5. l'eventuale istituzione di borse di studio o di altre forme di sussidio nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti di ciascun Ateneo.

Articolo 6 NORME FINALI

La procedura per l'approvazione e la stipula degli accordi quadro prevista dalle presenti linee guida è altresì applicabile ad accordi integrativi, modificativi o attuativi di accordi quadro già stipulati.

Non è richiesta la stipula di un accordo quadro per l'attivazione della cotutela di dottorato.